



Valvitalia S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

*ai sensi dell'art. 6, 3° comma,
del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i*

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 12 dicembre 2014,
Ultimo aggiornamento in data 30 Marzo 2017*

INDICE

1. PREMESSE	4
1.1 DEFINIZIONI	4
1.2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO	5
PARTE INTRODUTTIVA	6
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N° 231	6
2.1 LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DA REATO	6
2.2 FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO	7
2.3 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE, AZIONI ESIMENTI	10
2.4 ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALLA CAPOGRUPPO	13
2.5 CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14
2.6 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	15
2.7 LE SANZIONI	15
2.8 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	17
2.9 IL TENTATIVO	18
PARTE GENERALE	19
3. IL MODELLO VALVITALIA SPA	19
3.1 PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO E <i>RISK ASSESSMENT</i>	19
3.2 NATURA DEL MODELLO E CODICE ETICO	20
3.3 FINALITÀ DEL MODELLO	21
3.4 PECULIARITÀ DI VALVITALIA S.P.A. E CORPORATE GOVERNANCE	22
3.5 ULTERIORI ELEMENTI DI GOVERNANCE PRESUPPOSTO DEL MODELLO	23
3.6 PRESUPPOSTI PER L'ATTUAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	24
3.7 ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	25
3.8 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER VALVITALIA S.P.A.	26
3.9 REATI PRESUPPOSTO NON RILEVANTI PER VALVITALIA S.P.A.	40
3.10 DESTINATARI DEL MODELLO	42
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	43
4.1 FUNZIONE	44
4.2 NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA	45
4.3 REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITÀ	46
4.4 REQUISITI OGGETTIVI DI ELEGGIBILITÀ	47
4.5 DECADENZA, CESSAZIONE E RECESSO	49
4.6 REVOCA	50
4.7 REGOLE DI FUNZIONAMENTO	51
4.8 I POTERI	52
4.9 AUTONOMIA DI SPESA	54
4.10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL'ODV	54
5. OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA ..	56
5.1 FLUSSI TEMPESTIVI	56

5.2	FLUSSI SPECIFICI DA PARTE DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	57
5.3	FLUSSI SPECIFICI “PARTE SPECIALE”	57
5.4	SEGNALAZIONI.....	57
5.5	MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI.....	58
6.	DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	59
6.1	INFORMATIVA AI DIPENDENTI	59
6.2	INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI	60
6.3	FORMAZIONE	61
7.	SISTEMA DISCIPLINARE	62
7.1	PRINCIPI GENERALI	62
7.2	VIOLAZIONI DEL MODELLO	62
7.3	SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.....	64
7.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	66
7.5	MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI.....	66
7.6	MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI.....	67

1. PREMESSE

1.1 Definizioni

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- Società o Valvitalia: Valvitalia S.p.A., con sede legale in Rivanazzano Terme (PV), Via Tortona n. 69.
- Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Attività sensibili: attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.
- “Protocollo”: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.
- PA o Pubblica Amministrazione: lo Stato (o Amministrazione Statale), gli Enti Pubblici; Pubblico Ufficiale (colui che esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”), Incaricato di Pubblico Servizio (colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio).
- Linee guida Confindustria: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002, ultimo aggiornamento dicembre 2014 per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società.
- Codice Etico: il documento approvato dal vertice della Società quale esplicazione di principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- Organismo di Vigilanza o OdV: organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo e al relativo aggiornamento.

- Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.
- Consulenti: soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
- Dipendenti: soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.
- Partner: le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- “Destinatari”: Organi societari (Amministratori e Sindaci), Dipendenti, Fornitori collaboratori e consulenti, agenti, e tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio della Società, con o senza rappresentanza e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con la Società preponente. I Destinatari sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente Modello e Codice Etico.
- CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società.
- Strumenti di attuazione del Modello: Statuto, organigrammi, conferimenti di poteri, job description, policy, procedure, disposizioni organizzative, certificazioni di qualità, e tutte le altre disposizioni, provvedimenti ed atti della Società.
- “Sistema Disciplinare”: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello.

1.2 Struttura del documento

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “il Modello”) dà attuazione all’art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “il Decreto”).

Il Modello si compone di:

- Una **parte introduttiva**, volta a fornire le peculiarità e l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231;
- Una **parte generale**, volta a fornire le peculiarità del Modello adottato in *Valvitalia S.p.A.* e a disciplinarne la funzione, l'ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, il sistema informativo-formativo, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza;
- Una **parte speciale**, che individua in seno a *Valvitalia S.p.A.* le attività a rischio di compimento di reati nonché i principi, le regole di comportamento e i protocolli di controllo idonei a prevenire, nell'ambito di ciascuna attività sensibile, i rischi di commissione di quelle fattispecie di reato indicate dal Decreto e considerate potenzialmente rilevanti per la Società.

L'Allegato1, parte integrante del Modello, elenca in modo dettagliato le fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo 231/01 alla data del 31 Dicembre 2016.

PARTE INTRODUTTIVA

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N° 231

2.1 La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi da reato

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dando attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la corruzione¹, ha introdotto e disciplinato la responsabilità amministrativa da reato degli enti.

La forma di responsabilità attribuita agli enti è definita di genere misto, coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa. Tuttavia, l'accertamento dell'illecito avviene nell'ambito del processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il giudice penale.

¹ Con il Decreto si è data attuazione a numerose convenzioni internazionali, quali: la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari; la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta e autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità dell'ente non sostituisce quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito, ma si aggiunge ad essa.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

2.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto

La responsabilità dell'ente sussiste solo per alcune tipologie di reato (c.d. **reati presupposto**). Il Decreto e sue successive integrazioni, nonché le leggi speciali che ad esso si richiamano, contengono l'elenco tassativo di reati per le quali l'ente può essere sanzionato, così come riportato nell'allegato 1), parte integrante del presente Modello, ed aggiornato alla data del 31 Dicembre 2016.

L'elenco dei reati-presupposto è stato ampliato rispetto a quello all'originario contenuto nel Decreto, che prevedeva *solo i Reati contro la Pubblica Amministrazione* di cui agli **artt. 24, 25** del Decreto.

Successivamente all'emanazione del Decreto sono intervenute, alla data di adozione del presente Modello, le seguenti estensioni:

- ✓ Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l'art. **25-bis** "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", modificato con l'art. 15 co. 7 legge 99/09 del 23 Luglio 2009) "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";

- ✓ Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l'art. **25-ter** "Reati societari", poi modificato dalla legge 28 Dicembre 2005 n. 262;
- ✓ Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l'art. **25-quater** "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".
- ✓ Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l'art. **25-quinquies** "Delitti contro la personalità individuale":
- ✓ Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l'art. **25-sexies** "Abusi di mercato", includendo i seguenti reati:
 - *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del TUF);*
 - *Manipolazione del mercato (art. 185 del TUF).*

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha previsto, inoltre, all'art. 187 Testo unico della finanza, una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio non di reati ma degli illeciti amministrativi di:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Testo unico della finanza);*
- *Manipolazione del mercato (art. 187-ter Testo unico della finanza).*
- ✓ L'art. **25-quater.1**, inserito nel *corpus* originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti al "delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" di cui all'art. 583-bis c.p.
- ✓ **Art. 10 legge n. 146 del 16 Marzo 2006**, non espressamente richiamata dal Decreto, che ha introdotto i reati di criminalità organizzata con connotazione "transnazionale". Deve quindi essere coinvolto un gruppo criminale organizzato che perpetra il reato in più di uno stato; ovvero in un solo stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- ✓ Legge 3 agosto 2007 n. 123 che ha introdotto l'art. **25-septies** «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro».

- ✓ Decreto Legislativo 14 dicembre 2007 n. 231 che ha introdotto l'art. **25-octies** «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita».
- ✓ Legge 18 Marzo 2008, n 48 che ha introdotto nel Decreto l'art. **24-bis**, "delitti informatici e trattamento illecito dei dati".
- ✓ Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. **24-ter** - delitti di criminalità organizzata².
- ✓ Legge 23 Luglio 2009, n 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, che ha introdotto l'art **25-bis 1**, "Delitti contro l'industria ed il commercio".
- ✓ La stessa Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. 25-bis del decreto, introducendo l'art **25-novies** "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".
- ✓ Legge 3 agosto 2009 n. 116³ - che ha introdotto l'art. **25-decies**, "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 377-bis c.p.).
- ✓ Decreto legislativo del 7 Luglio 2011 n. 121⁴ che ha introdotto l'art **25-undecies** in materia di reati ambientali.
- ✓ D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto l'art. **25-duodecies** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
- ✓ Legge 6 novembre 2012, n° 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ", la quale aggiunge, all'art. 25, co.3 (reati contro la pubblica amministrazione), il richiamo al nuovo art. 319-quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità".
- ✓ La stessa legge 190/2012 ha aggiunto nel novero dei reati societari, all'art. 25-ter, comma 1, la lettera s-bis per richiamare il nuovo delitto di "corruzione tra privati" nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile⁵.

² I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale (art. 10 legge n. 146 del 16 marzo 2006).

³ Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

⁴ Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE (che modifica le direttive 2005/35/CE) relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

⁵ L'introduzione di questa norma è il risultato di numerose norme internazionali, vincolanti per il nostro Paese, recanti l'obbligo di dotarsi di una legislazione penale di contrasto alla corruzione privata; tra queste: l'art. 21 della Convenzione delle Nazioni Unite del 31 ottobre

- ✓ D.lgs. 39/2014, che ha introdotto all'art. 25 quinquies l'art. 609 undecies (adescamento di minori).
- ✓ La Legge n.186 del 15 dicembre 2014, all'art 3 comma 5, lettera b, ha aggiunto nel novero dei reati di cui all'art.25-octies del Decreto, il reato di "autoriciclaggio" di cui all'articolo 648-ter.1 c.p.; inoltre, i commi 1 e 2 della Legge citata hanno modificato gli articoli 648-bis c.p. e 648-ter c.p. con l'innalzamento dei valori minimi e massimi delle multe ivi previste.
- ✓ La Legge del 29 Maggio 2015, n. 68/2015, modifica il D.Lgs.152/2006 in riferimento alla disciplina sanzionatoria, introducendo nel novero dei reati ambientali presupposto di cui all'art 25 undecies del d.lgs. 231/01 i nuovi reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, commessi abusivamente, per colpa oppure in forma associativa aggravata;
- ✓ La legge 27 maggio 2015 n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015, che ha introdotto il reato di falso in bilancio nel novero dei reati societari. Nello specifico, sono state apportate modifiche al reato di false comunicazioni sociali prevedendo, quale reato sanzionabile ai fini 231/01, i fatti di cui all'art 2621 c.c., introducendo all'art 2621 bis il reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità, e modificando l'art 2622 c.c. per i reati di false comunicazioni sociali per le società quotate.
- ✓ La Legge n. 199/2016, entrata in vigore il 4.11.2016, ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" previsto dall'art. 603 bis c.p, introducendo tale fattispecie di reato all'art. 25 quinquies, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ampliandone quindi la categoria dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società sono oggetto di approfondimento al paragrafo 3.8 della presente Parte Generale

2.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente, azioni esimenti

L'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite **criteri di imputazione del reato all'ente**. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto il reato deve essere commesso

2003; gli artt. 7 e 8 della Convenzione di diritto penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa (17 gennaio 1999, recentemente ratificata con legge n. 110/2012); la decisione comunitaria quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato), direttamente vincolante per il nostro Paese senza alcuna procedura di ratifica (il cui termine di attuazione è scaduto da tempo).

nell'interesse o a vantaggio dell'ente ed è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- L' " **interesse** " dell'ente sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorirlo, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- Il " **vantaggio** " dell'ente sussiste quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es. sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

L'ente, invece, non risponderà se gli attori del Reato avranno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi⁶.

Sempre il citato articolo 5 del decreto, definisce una condizione di imputazione del reato all'ente anche di natura **soggettiva**, ossia l'autore del reato deve essere legato all'ente da un rapporto qualificato come di seguito rappresentato:

- Soggetti in posizione apicale, cioè persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente quali, ad esempio, il legale rappresentante,

⁶ Pur tuttavia, l'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società ha un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute. Per queste fattispecie di reato la legge sanziona, infatti, condotte sia dolose che colpose. Così, per le fattispecie di reato di cui all'art 25-undecies non è necessario, per configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, che i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo; l'impresa concorre all'illecito quantomeno per colpa, riconducibile ad una omessa vigilanza sull'operato di dipendenti e/o soggetti terzi che hanno posto in essere condotte in violazione della normativa di tutela dell'ambiente.

l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

- Soggetti in posizione subordinata, cioè persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nella precedente lettera a). Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome o in suoi conto. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

Il Decreto introduce infine i **criteri** soggettivi in base ai quali il reato è rimproverabile all'ente e, in definitiva, i contenuti della **colpevolezza** dell'ente. Il Decreto disciplina questa condizione in negativo, stabilendo i presupposti in base ai quali all'ente non sia attribuibile alcuna responsabilità per il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio (**c.d. condizione esimente della responsabilità**).

L'ente non risponderà se proverà che:

- (i) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza), che nelle realtà di piccole dimensioni può coincidere con l'organo dirigente stesso;
- (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al modello;

Le condizioni appena elencate devono **concorrere congiuntamente** affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Il Decreto introduce tuttavia alcune differenze sotto il profilo della **prova della colpevolezza dell'ente a seconda che il reato sia commesso da un soggetto apicale o da un subordinato**.

Quando il reato è commesso da un soggetto apicale, sussiste una sorta di **presunzione relativa di responsabilità dell'ente**. Il Decreto richiede all'ente di provare la propria non colpevolezza e di dimostrare, oltre alla sussistenza delle tre condizioni sopra indicate, anche che i soggetti apicali abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello, (c.d. frode interna al Modello).

Nel caso in cui, invece, il Reato sia stato commesso da soggetti in posizione subordinata, l'ente sarà responsabile del Reato solo se vi sarà stata carenza negli obblighi di direzione e vigilanza e tale carenza sarà esclusa se l'ente avrà adottato, prima della commissione del Reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi⁷.

2.4 Estensione della responsabilità alla Capogruppo

Qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo. Il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004) ha sancito che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato - anche a titolo di concorso - appartenga anche funzionalmente alla stessa.

La successiva sentenza n. 24583 del 20 giugno 2011, la Corte di Cassazione, V Sez. Pen., chiarisce che la capogruppo e/o le altre società possono rispondere per un reato commesso da una società del medesimo gruppo purché gli apicali o i sottoposti di quest'ultima - siano essi amministratori di fatto o di diritto - avessero agito anche nell'interesse concorrente delle altre società. Pertanto, il requisito dell'interesse o vantaggio deve essere verificato in concreto e deve essere riferibile a ogni singola società della quale si intenda affermare la responsabilità, escludendo così un'estensione della responsabilità sulla sola base dell'appartenenza al gruppo.

⁷Non sussiste, quindi, l'inversione dell'onere della prova prevista per il Personale Apicale: nel caso in esame sarà l'organo della pubblica accusa a dover provare che l'ente non aveva adottato per tempo il modello di organizzazione richiesto.

2.5 Caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo

L'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un "organismo di controllo interno all'ente" con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Quindi, il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- Efficace, vale a dire se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi. Ai sensi del Decreto, affinché un Modello possa dirsi **astrattamente efficace**, esso deve quanto meno prevedere i seguenti contenuti:
 - Siano individuate le attività della Società a rischio di commissione di reato;
 - Siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire;
 - In relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
 - Siano Individuate, al fine della prevenzione dei reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
 - Siano previsti obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - Sia introdotto un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

- **Effettivamente attuato**, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali (o comunque nel modus operandi consolidato) e nel sistema di controllo interno.

Il Decreto richiede una verifica e un aggiornamento periodico del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

2.6 I reati commessi all'estero

L'art 4 del Decreto prevede inoltre che l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente e che deve comunque avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano. Se sussistono i casi e le condizioni generali di procedibilità per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero⁸, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.7 Le Sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto per gli enti ritenuti responsabili della commissione di uno dei reati presupposto sono di quattro tipologie, diverse per natura e modalità di esecuzione.

A) La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di condanna ed è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote» in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice terrà conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, quando - alternativamente - l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso, ovvero è stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

B) Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria e costituiscono le sanzioni maggiormente afflittive.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- o L'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

⁸ L'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti⁹ e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- *L'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale*
- *In caso di reiterazione degli illeciti.*

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee. Solo in casi particolarmente gravi, alcune sanzioni possono essere disposte in via definitiva e comunque possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in sede di indagini) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria.

C) Confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato¹⁰ (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato).

⁹ non sono previste, ad esempio, per i reati societari e i reati di market abuse

¹⁰ La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19)

D) Pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice oppure nella affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

2.8 Le Vicende modificative dell'Ente

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario.

Inoltre, sempre quale principio generale, si è stabilito che le sanzioni interdittive rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto disciplina espressamente il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

In caso di trasformazione, il nuovo ente è destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e

nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2.9 Il Tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti di cui al D.lgs. 231/01 e s.m.i, sia commesso nella forma del tentativo.

PARTE GENERALE

3. IL MODELLO VALVITALIA SPA

Il Consiglio di Amministrazione di Valvitalia (di seguito anche la “**Società**”), ha adottato, con delibera del 12 Dicembre 2014 il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Contestualmente all’adozione del Modello, il Consiglio ha nominato uno specifico Organismo, denominato Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, a cui ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo, e per i quali si rinvia al § 4.8.

3.1 Predisposizione del Modello e *risk assessment*

L’art. 6 del Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia¹¹.

Il Modello Valvitalia S.P.A. si ispira, laddove possibile, alle linee guida di Confindustria¹². Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, mentre il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società. Infatti, il Modello di Valvitalia è stato elaborato tenendo conto, dell’attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione *e quindi del suo specifico profilo di rischio intrinseco*¹³.

Il Modello si fonda quindi su un processo di *risk assessment*, svolto con il supporto dell’Organismo di Vigilanza, condotto anche attraverso attività di *workshops* che coinvolgono vertici apicali e responsabili di processo operativo e che consentono alla Società di individuare, con riferimento alle

¹¹ Il Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

¹² Ultimo aggiornamento, Aprile 2014.

¹³ Pertanto, eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità.

sue attività e tenuto conto della sua organizzazione, i profili potenziali di rischio in relazione alla modalità di commissione delle diverse fattispecie di reato indicate dal Decreto.

Nello specifico sono stati analizzati la storia della Società, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di corporate governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi operative e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società a presidio delle attività sensibili.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha proceduto dunque:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle Funzioni aziendali;
- all'autovalutazione dei rischi (c.d. risk self assessment) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

I risultati di tale processo sono formalizzati, previa valutazione di ragionevolezza da parte dell'Organismo di Vigilanza, in un documento agli atti della società che qui si intende integralmente richiamato¹⁴. Il documento di "risk assessment", corredato dei successivi aggiornamenti, costituisce presupposto essenziale del presente Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

3.2 Natura del Modello e Codice Etico

Il presente Modello costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima. Costituisce fondamento essenziale del presente Modello il Codice Etico adottato dalla Società Valvitalia con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2014, che recepisce e

¹⁴ Il documento di risk assessment e i relativi aggiornamenti sono archiviati a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società.

formalizza i principi ed i valori etico-sociali di cui deve permearsi il comportamento della Società e dei destinatari del Codice Etico in generale.

Il Codice Etico, che è sottoposto periodicamente ad aggiornamento sia con riferimento alle novità legislative e giurisprudenziali sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale dei principi a cui si ispira il Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

In generale, il presente Modello si integra con gli altri strumenti diretti a regolamentare il governo della Società, così come meglio identificati al successivo paragrafo 3.5.

3.3 Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Società intende adempiere puntualmente alle prescrizioni del Decreto per migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controllo interno e di corporate governance già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e protocolli di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituirà il fondamento del sistema di governo della Società ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

A tal fine, il Modello, la cui diffusione è garantita dalla società nei modi indicati al successivo § 6, si propone le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, con riferimento alle attività che comportano il rischio di commissione di reati;
- prevenire nel limite del possibile comportamenti criminosi o comunque non conformi alla legge e al presente Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di *risk management*;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, ribadendo che le forme di comportamento illecito sono comunque contrarie - oltre che alle disposizioni di legge - anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale e, come tali sono fortemente condannate (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio).

- Rendere consapevoli tutti i soggetti che operano per la Società della presenza di principi e norme aziendali cogenti finalizzate alla prevenzione dei reati e delle conseguenze che potrebbero derivare per la Società e per gli stessi soggetti¹⁵ a causa di violazioni delle disposizioni del Modello;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile e in breve tempo il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

3.4 Peculiarità di Valvitalia S.p.A. e Corporate Governance

Valvitalia S.p.A. è una società attiva a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di valvole industriali e relativi accessori, pompe, stazioni di regolamentazione e misura, servocomandi e altri prodotti complementari destinati all'industria petrolifera, dell'acqua, del gas naturale nonché quella petrolchimica e della produzione di energia elettrica. Nello specifico il gruppo si occupa principalmente di valvole (core product), attuatori, raccordi, flange e sistemi per la misurazione, filtrazione e regolazione di fluidi e gas e di sistemi antincendio attraverso 8 siti produttivi in Italia, e 7 siti produttivi per la produzione e la commercializzazione nei mercati esteri.

La Società ha adottato un sistema di corporate governance cosiddetto "tradizionale", prevedendo nello statuto i seguenti organi sociali:

- Assemblea: è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto; alla data di approvazione del presente documento, Valvitalia Holding S.p.A. è l'unico socio;

¹⁵ Conseguenze disciplinari e/o contrattuali comminate dalla società oltre quelle di natura penale comminate dall'autorità giudiziaria.

- Organo Amministrativo: la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa, esclusi soltanto quelli riservati per legge in via esclusiva all'Assemblea;
- Collegio Sindacale: la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti;
- Controllo contabile: il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Società è certificata ai sensi dello standard internazionale ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007.

3.5 Ulteriori elementi di governance presupposto del Modello

La Società definisce la propria governance attraverso una organizzazione funzionale tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la gestione e il controllo delle attività a rischio ai sensi delle Parti Speciali del presente Modello. La struttura organizzativa della Società è rappresentata in uno o più "Organigrammi", nei quali sono definiti i ruoli e le linee di riporto funzionale e gerarchico. Tutti i soggetti responsabili della gestione aziendale sono individuati ed informati in merito ai poteri-doveri derivanti dal loro ruolo, dalle linee di riporto funzionale e gerarchico e dal sistema di deleghe e procure adottato dalla Società.

Pertanto, Il presente Modello si integra con gli altri strumenti diretti a regolamentare il governo della Società, quali, la struttura organizzativa il sistema di deleghe e procure, le politiche, i processi e i sistemi di gestione dei processi, le certificazioni esterne integrate inerenti il sistema di qualità, ambiente e sicurezza (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007), i manuali operativi, le procedure operative (o le prassi consolidate) ed in generale tutte quelle disposizioni interne che rappresentano il mezzo per dare attuazione alle prescrizioni del Presente Modello, ivi incluso i principi e i protocolli di controllo previsti nella parte speciale del presente documento.

La Società costantemente si impegna ad integrare le prescrizioni del Modello con gli altri elementi di Corporate Governance adottati dalla Società medesima.

In ogni caso le disposizioni aziendali che rappresentano strumenti di attuazione del Modello 231 sono emanate dal management delle funzioni competenti. In particolare, le disposizioni e in generale le procedure non possono contenere elementi in contrasto con quanto previsto nel Modello e quindi in riferimento ai presidi atti a prevenire il compimento dei reati, ma devono invece recepire, e ove necessario declinare in dettaglio, i principi di controllo generali e specifici a cui il presente Modello si ispira.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure (o la prassi consolidata) emesse dal management recepiscono i presidi di controllo del Modello 231 e ne diano attuazione concreta.

3.6 Presupposti per l'attuazione e l'aggiornamento del Modello

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, il Consiglio di amministrazione di Valvitalia S.p.A. è l'unico organo societario che ha la facoltà, tramite apposita delibera, di adottare il Modello e le successive modifiche e integrazioni.

In generale, il Modello deve sempre essere tempestivamente aggiornato mediante delibera dell'Organo amministrativo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza interno, quando:

- Siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- Si siano verificati eventi che abbiano evidenziato la presenza di rischi precedentemente non previsti o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate;
- Siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, tecnico-scientifico, nell'organizzazione, nella struttura societaria o nell'attività della Società o comunque nel profilo di rischio, tali da richiedere l'adozione di nuove misure o la modifica dei protocolli di controllo;

Le proposte di Modifica al Modello che avvengono direttamente in seno al Consiglio di Amministrazione sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere un parere.

Le modifiche sia di natura formale sia sostanziale possono avvenire direttamente su proposta dell'Organismo di Vigilanza, il quale recepisce e trasmette al Consiglio di Amministrazione anche eventuali proposte provenienti dalla Direzione generale previa valutazione di coerenza ed adeguatezza rispetto all'efficacia del Modello.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessario l'aggiornamento del Modello devono essere prontamente segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta all'Organo Amministrativo, anche nel corso delle informative periodiche, potendo proporre le conseguenti modifiche/integrazioni, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

In deroga a quanto disposto dal punto precedente, nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, l'Amministratore Delegato della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo avere sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Le modifiche di singoli elementi della governance (quali le procedure) necessarie per l'attuazione delle prescrizioni del Modello avvengono ad opera delle funzioni interessate.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate nel caso in cui esse siano disallineate a quanto prescritto nel Modello.

3.7 Attuazione e aggiornamento del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto, il presente Modello modifica ed aggiorna, senza soluzione di continuità, il precedente Modello adottato dal Consiglio di Amministrazione di Valvitalia S.p.A. con delibera del 12 Dicembre 2014.

Rispetto al precedente, Il presente Modello, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 Marzo 2017:

- a) Modifica ed integra la parte generale del Modello al fine di recepire l'evoluzione organizzativa e societaria e gli indirizzi giurisprudenziali, anche in riferimento agli obblighi di comunicazione, ai compiti-poteri dell'organismo di Vigilanza;
- b) Identifica nella parte generale del Modello in modo puntuale le fattispecie di reato considerate potenzialmente perpetrabili in seno alla Società ad esito di una rivisitazione/aggiornamento del *risk assessment* tenuto conto delle modalità attuative dei reati nel contesto operative della società e per integrare il rischio di illeciti di autoriciclaggio, eco-ambiente e false comunicazioni sociali;
- c) Integra il Modello, nella parte speciale, delle attività/operazioni nell'esecuzione delle quali possono essere perpetrate le fattispecie di reato di cui all'art 25 Octies, con specifico riferimento all'autoriciclaggio, ai reati di disastro ambientale, e ai reati di intermediazione e sfruttamento

illecito di mano d'opera inseriti nel novero dei reati di cui all'art 25 quinquies del decreto, definendo, ove si è ritenuto necessario, i relative protocolli di controllo specifici.

Il Modello è stato altresì modificato nella struttura per una più chiara e trasparente rappresentazione delle prescrizioni in esso contenute.

3.8 Reati presupposto rilevanti per Valvitalia S.p.A.

Alla Luce dell'analisi di *risk assessment* svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello¹⁶, tenuto conto quindi della struttura organizzativa e delle peculiarità operative della Società, e del fatto che la stessa non sia quotata, si considerano rilevanti e quindi potenzialmente perpetrabili in seno alla Società i reati presupposto di cui agli artt. 24, 25 del Decreto (Reati contro la Pubblica Amministrazione), art 24-bis (delitti di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati), art 24-ter e art. 10 legge 146/2006 (delitti di criminalità organizzata - reati transnazionali), art 25 bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), art 25 bis 1 (delitti contro l'industria e il commercio), art.25-ter del Decreto (Reati societari), ivi incluso il comma 1 lett. s-bis (corruzione tra privati), art 25 quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), art. 25-septies (omicidio colposo e lesioni colpose da infortuni sul lavoro), art. 25-octies (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio), art 25-novies (delitti in violazione del diritto d'autore), art 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), art 25-undecies (reati ambientali), art 25-duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare), **nei limiti delle fattispecie di seguito elencate e descritte :**

A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).

- **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316-bis c.p.), costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative

¹⁶ Si rinvia a quanto già specificato al § 3.1.

dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-ter c.p.), costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
- **Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico** (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1), costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (640-bis c.p.), costituita dalla stessa condotta di cui al numero precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- **Frode informatica** (art. 640-ter c.p., 2° comma), costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- **Concussione** (art. 317 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Corruzione per un atto d'ufficio** (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale¹⁷ il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

¹⁷ Per Pubblico Ufficiale, invece, si intende, ai sensi dell'art. 357 c.p., colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.), costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.), costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.
- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.), costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio¹⁸ che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**¹⁹, peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) costituite dai fatti di cui agli articoli 314 c.p. (peculato) e 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) e dai fatti di concussione e corruzione di cui ai precedenti articoli qualora commessi: dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; dai membri e dagli

dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi, o certificativi o deliberativi.

¹⁸ Per Incaricato di Pubblico Servizio si intende, ai sensi dell'art. 358 c.p., colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", definito, quest'ultimo, come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autorizzativi, certificativi e deliberativi.

¹⁹ L'introduzione dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione modifica l'originaria impostazione del Codice Penale che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione "il costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità". Il fatto costitutivo del reato in questo caso sarebbe rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio²⁰.

B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- **Falsità in documenti informatici**, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalla condotta di falsità materiale in atti pubblici, falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, falsità ideologica in atti pubblici, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco, ovvero dalla condotta di uso di atti falsi o di soppressione,

²⁰ Le stesse pene previste per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio per i fatti di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione si applicano anche a chi dà o promette il denaro o altra utilità ai soggetti indicati, nonché a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

distruzione, occultamento di atti veri, se e quando le falsità riguardino un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** che si caratterizza anche con la semplice partecipazione ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti. La fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati fine siano realizzati.
- **Associazione per delinquere di tipo mafioso** anche straniera prevista dall'art. 416-bis del codice penale che differisce dal precedente soltanto per la tipologia di associazione criminale prevista. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Per quanto concerne la forma minimale della commissione del reato, e quindi la semplice partecipazione, valgono le indicazioni riportate sub art. 416 c.p.

D. Reati Transnazionali (art. 10, legge 146/2006)

Le condotte criminose di associazione a delinquere di cui agli articoli 416 cp e 416 bis c.p. rilevano ai fini del Decreto e del presente Modello non solo come delitti di criminalità organizzata "domestica" (art. 24-ter del Decreto) ma anche se qualificabili come 'reati transnazionali', per i quali è necessario che la condotta illecita sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato, ovvero:

- Sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;

- Sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato o protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Lo stesso disposto dell'articolo 4 articolo della legge 146/2006 concorre ad una maggiore delucidazione della transnazionalità del reato, laddove prevede una circostanza aggravante «per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

E. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**, previsto dall'art. 473 c.p. e costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, o contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri o, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;

F. Delitti contro l'Industria e il Commercio (art 25 bis 1 del Decreto)

- **Turbata libertà dell'industria e del commercio**, previsto dall'art. 513 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- **Frode nell'esercizio del commercio**, previsto dall'art. 515 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale consegna all'acquirente una cosa mobile

per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**, previsto dall'art. 517 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**, previsto dall'art. 517-ter c.p. e costituito, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, dalla condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; nonché di chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza, previsto dall'art. 513-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

G. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.), fuori dai casi previsti dall'art 2622 cc (false comunicazioni sociali delle società quotate), l'illecito è costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta

situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **False comunicazioni sociali per fatti di lieve entità** (art. 2621 bis c.c.), che prevede l'applicazione di pene inferiori se i fatti di cui al precedente articolo 2621 cc (false comunicazioni sociali) sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)²¹, costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.
- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.), costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.), costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.), costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art 2629-bis c.c)**
- **Operazioni in pregiudizio ai creditori** (art. 2629 c.c.), costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano

²¹ Il riferimento alla società di revisione contemplato nella precedente formulazione dell'articolo 2625 c.c. è stato soppresso dall'art. 37, comma 35 lett. a) del d.lgs. 39/2010. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione resta disciplinata dall'art. 29 del d.lgs. 39/2010 non-esplicitamente richiamato dal Decreto.

riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Formazione fittizia del capitale sociale** (art. 2632 c.c.), costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.), costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.), costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.), costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** Costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati²², che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà²³ cagionando nocumento alla società. La norma punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

La disposizione rilevante è quella prevista al terzo comma dell'art 2635 c.c., la quale punisce la cd. *Corruzione attiva*. Ciò vuol dire che ai sensi del D.lgs. 231/01 viene sanzionato l'ente cui appartiene il corruttore e quindi che si avvantaggia della corruzione. In alcuni casi, però, il "corrotto" può essere un soggetto interno alla Società cui appartiene il corruttore che potrebbe aver agito per evitare un nocumento alla società, quindi nell'interesse della stessa società²⁴.

Il comma 1 dell'articolo 2635, cit. punisce la condotta della dazione o promessa di utilità volta al compimento o all'omissione di atti in violazione dei doveri di ufficio, **rientrando quindi tra tali violazioni**, quelle riferite riguardanti le prescrizioni imposte dal presente Modello e dal Codice etico.

Soggetti attivi del reato di cui ai primi due commi dell'articolo in esame possono essere, in riferimento a Valvitalia S.p.A, oltre ai sindaci, agli amministratori e agli stessi dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, anche tutti i dipendenti sottoposti alla vigilanza o direzione da parte di tali soggetti e quindi i dipendenti responsabili, ad esempio, della stipula di contratti di acquisto di beni e servizi²⁵.

²² Quest'ultima disposizione richiama quella in tema di "persone sottoposte" di cui all'art. 5, D.lgs. n. 231/2001.

²³ Per l'obbligo di fedeltà dei dipendenti il riferimento è l'art. 2105 del codice civile. Per gli amministratori occorre, invece, fare riferimento all'art. 2392 del codice civile.

²⁵ Si pensi ad esempio al sindaco che accetta dall'amministratore una somma di denaro per omettere la segnalazione di una violazione normativa.

²⁵ Ad esempio un dipendente offre omaggi o danaro all'amministratore di un'altra società che ha indetto una trattativa privata per una fornitura inducendolo ad avvantaggiare nelle condizioni contrattuali a svantaggio per la propria società.

H. Omicidio colposo e lesioni colpose da infortuni sul lavoro e malattie professionali (art. 25-septies del decreto)

- **Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, previsto dall'art. 589 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- **Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, previsto dall'art. 590, terzo comma, c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagioni con colpa la morte di un uomo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto riciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- **Ricettazione**, prevista dall'art. 648 c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- **Riciclaggio**, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **Impiego**, previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato o di concorso nei reati previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Autoriciclaggio**, previsto dall'art. 648-ter. 1 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie imprenditoriali o speculative, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le

condotte per cui il denaro, i beni o le altre attività vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

J. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (**art. 171, L. 22 aprile 1941, n. 633, comma 1 lett a) bis**);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (**art. 171, L. 22 aprile 1941, n. 633 comma 3**).
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, (**art. 171-bis l. 633/1941 comma 2**);
- Immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, (**art. 171-ter l. 633/1941**).

K. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art 25 - decies del Decreto)

Ai sensi dell'art 377-bis c.p., la condotta illecita è posta da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria²⁶, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere²⁷.

L. Reati Ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- **Inquinamento idrico**, di cui all'art 137 del D.lgs. 2006/152, costituito dalla condotta di cui al

²⁶ Per Autorità Giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p. si intende un qualunque organo appartenente all'Ordinamento giudiziario, ivi compresi gli organi dell'Ufficio del PM nonché i giudici (tribunale monocratico o collegiale, in funzione temporanea o permanente).

²⁷ La fattispecie penale in oggetto costituisce una figura di reato per il quale è pertanto punibile il semplice tentativo.

comma 11 di chiunque violi i divieti di scarico al suolo e nelle acque sotterranee, ed esteso agli ulteriori commi:

- (co. 2); Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose²⁸
 - (co. 3); Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti
 - (co. 5, I periodo); Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari fissati di cui alla tabella 3, o nel caso di scarico al suolo della tabella 4, (allegato 5, parte III del d.lgs 152/2006) o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente
 - Comma 5, II periodo: Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/2006 (co 5, II periodo);
- **Gestione dei rifiuti non autorizzata**, di cui all'art 256 del D.lgs. 2006/152, limitatamente alle fattispecie di reato costituite dalla condotta di chiunque:
 - raccolga, trasporti, recuperi, smaltisca e intermedi rifiuti non pericolosi e pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (co. 1, lett. a e b);
 - non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero esista una carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni / comunicazioni (co. 4);
 - effettui, attività non consentite di miscelazione di rifiuti (co. 5).
 - Realizzi o gestisca una discarica non autorizzata (co. 3, I periodo), destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (co. 3, II periodo);
 - **Siti contaminati, di cui all'art 257 del D.lgs. 2006/152**, limitatamente al co. 1, costituito dalla condotta di chiunque, cagionando l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di

²⁸ Indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.

rischio, non provveda ad effettuare la bonifica²⁹ ovvero ometta la relativa comunicazione agli enti competenti di eventi in grado di contaminare un sito.

- **Falsificazione e utilizzo certificati di analisi di rifiuti falsi, di cui agli artt. 258 co.4 e 260 bis co. 6,7,8), costituita dalla condotta di chiunque:**
 - predisponga un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) oppure usi un certificato falso durante il trasporto;
 - predisponga un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI, con false indicazioni (natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti); inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
 - trasporti rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - trasporti rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

- **Traffico illecito di rifiuti, di cui agli artt (259 e 260)**
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti).

²⁹ In conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti del D.lgs. 156/2006

- **Divieto di abbandono (art. 192)** , costituito dalla condotta di chiunque abbandoni o depositi rifiuti sul suolo e nel sottosuolo o comunque immetta rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

M. Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare (Art 25-duodecimo)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato. Ai fini del Decreto, la responsabilità dell'Ente è configurabile soltanto quando l'illecito in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave³⁰. Nella realtà di Valvitalia SpA tale ipotesi di reato potrebbe eventualmente configurarsi nell'ambito dell'operatività di stabilimento, anche indirettamente, attraverso l'affidamento in appalto o subappalto a imprese terze per l'esecuzione di attività nell'ambito dei siti produttivi.

Il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società (c.d. attività sensibili) nell'ambito delle quali è possibile che sia commesso uno dei reati presupposto sopra elencati e prevede per ciascuna attività sensibile principi di comportamento e protocolli di controllo ai fini della prevenzione.

La Società si impegna a monitorare costantemente la rilevanza in relazione alle sue attività di eventuali ulteriori reati attualmente previsti dal Decreto o di quelli che saranno introdotti in futuro dal legislatore.

3.9 Reati presupposto non rilevanti per VALVITALIA S.p.A.

I reati presupposto previsti dal Decreto ma non contemplati al precedente § 3.8 fanno riferimento a fattispecie di reato che sono valutate, alla data di adozione del presente Modello, solo astrattamente

³⁰ Infatti, l'art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, oppure sono minori in età non lavorativa oppure sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento (terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale), quindi esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni e delle condizioni di lavoro).

perpetrabili in seno a Valvitalia S.p.A. in quanto la Società non svolge attività in cui gli stessi possano essere commessi né appaiono configurabili, in caso di loro commissione, l'interesse o il vantaggio della stessa

Tra l'altro, le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-sexies "Abusi di mercato" (Abuso di informazioni privilegiate - Manipolazione del mercato) non sono applicabili in quanto la Società non è un soggetto emittente titoli negoziati su mercati regolamentati e non svolge un ruolo di investitore istituzionale e pertanto non è assoggettata alle disposizioni del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998). Pur tuttavia, con riferimento a tali ambiti, la Società ha comunque implementato procedure inerenti la rigorosa identificazione e classificazione delle informazioni sensibili o privilegiate, le modalità di controllo e diffusione delle stesse all'interno e all'esterno del Gruppo nonché le modalità di controllo su informazioni false e fuorvianti, per i quali si rinvia ai §§ 14.1 e 14.3 della parte speciale.

Una puntualizzazione è necessaria per le fattispecie di reato di cui all'art. 25 quarter del decreto (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e per quelle di cui all'art 25 quinquies del decreto (delitti contro la personalità individuale), ciò con specifico riguardo al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p., cosiddetto reato di caporalato).

- **Per quanto attiene il 25 quarter**, in considerazione dell'attività svolta dalla Società e degli strumenti utilizzati, il rischio di commissione di queste fattispecie di reato previste dal Decreto risulta comunque estremamente remoto, se non addirittura astratto, tenuto peraltro conto che i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi, e pertanto è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. In ogni caso, con riferimento a tali ambiti, si rileva che la Società rispetta le disposizioni di legge in materia, oltre ad aver implementato protocolli di controllo nella prevenzione dei reati di criminalità organizzata (paragrafo 13.3 della parte speciale) che risultano comunque adeguati anche per la prevenzione di eventuali crimini con finalità di terrorismo. Si tratta dei protocolli di controllo inerenti la gestione delle risorse finanziarie, la gestione delle assunzioni di personale, la gestione dei rapporti con fornitori e con clienti, inclusi quelli esteri, la vendita e assistenza di prodotti Valvitalia anche tramite intermediari, agenti o consulenti. Peraltro, gli stessi protocolli di controllo per la gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 9.5 della parte speciale sono idonei per ottemperare al disposto di cui all'art art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York 9 dicembre 1999).

- **Per quanto attiene al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.), inserito nel novero dei reati di cui all'art 25 quinquies del Decreto,** le peculiarità operative e di business non prevedono attività svolte a mezzo cantieri oppure caratterizzate da stagionalità produttiva tali da necessitare il ricorso a soggetti terzi ai quali affidare in appalto la gestione di tali attività; ciò rende astratto, in seno a Valvitalia, il configurarsi di comportamenti illeciti nella gestione dei rapporti di lavoro per via indiretta, ossia per il tramite dei soggetti affidati in appalto. In ogni caso, laddove nell'ambito delle attività operative e/o di produzione presso gli stabilimenti possano eventualmente configurarsi comportamenti tali da sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e con la consapevolezza del loro stato di bisogno, si rileva che la Società non solo impone ai destinatari del Modello il rispetto delle disposizioni di legge sui diritti contrattuali dei lavoratori e delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma ha altresì implementato protocolli di controllo generali inerenti la gestione e l'amministrazione del personale (paragrafo 9.4 della parte speciale) e la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro (capitolo 15 della parte speciale), che risultano comunque adeguati anche per la prevenzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.). Si tratta di protocolli di controllo che consentono peraltro di monitorare gli indicatori di sfruttamento riconducibili all'applicazione di retribuzioni, orari e periodi feriali reiteratamente difformi rispetto alle prestazioni di lavoro, o la mera sussistenza di violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro anche laddove non siano tali da esporre il lavoratore a pericolo.

In generale, tutte le fattispecie di reato che sono considerate non rilevanti per Valvitalia S.p.A. in quanto astrattamente perpetrabili, seppur non sono menzionate in modo specifico nella parte speciale, trovano comunque idonea prevenzione attraverso i protocolli di controllo sanciti nel presente Modello per la prevenzione delle fattispecie di reato ritenute invece rilevanti per la Società.

3.10 Destinatari del Modello

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure per la sua attuazione.

Il Modello di Valvitalia si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai Dipendenti della Società, anche se all'estero per lo svolgimento delle attività;
- ai Consulenti e a tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su mandato o per conto della stessa.

Il Modello si applica anche a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, promoter, agenti, consulenti o dipendenti di altre società del Gruppo) o a coloro che agiscono a vantaggio (o anche nell'interesse) della Società in virtù di rapporti giuridici contrattuali o di altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business, contratti di esternalizzazione).

Al momento della stipula di contratti o di accordi con i soggetti esterni individuati ai sensi del punto precedente o attraverso le modalità che saranno ritenute più opportune se il rapporto è già in essere, la Società dota i suoi interlocutori commerciali del presente Modello. In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente Modello, nonché di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società eventuali violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione di cui sono a conoscenza.

In generale, tutti i destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure per la sua attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Funzione

L'articolo 6, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In attuazione del Decreto, è istituito dalla Società un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" o "Organismo"), dotato di **autonomia e indipendenza** nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e di competenza quanto ai relativi profili giuridici.

I requisiti oggettivi di autonomia ed indipendenza devono essere tali da garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, il suddetto Organismo di Vigilanza, che è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde quindi soltanto al Consiglio di Amministrazione della Società, non è legato alle strutture operative e ai vertici di direzione da alcun vincolo gerarchico, quanto meno per maggioranza dei membri, in modo da garantire la piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

L'Organismo di Vigilanza, i cui membri sono scelti dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo quanto disposto al successivo § 5.2 ha il compito di vigilare costantemente:

- Sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari del Modello come individuati ai sensi del precedente § 3.10 (organi sociali, dipendenti soggetti esterni che agiscono in nome e nell'interesse della Società);
- Sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- Sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- Sull'aggiornamento del Modello (e se necessario del documento di *risk assessment*) laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione ad avvenute violazioni del modello, a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale, delle modalità di svolgimento delle

attività, del quadro normativo di riferimento e comunque nel caso di mutamento del profilo di rischio della Società.

Al fine di verificare l'effettiva adozione e adeguatezza del Modello, l'OdV dovrà pianificare specifiche attività di vigilanza formalizzate in un "piano annuale delle verifiche" per il quale si rinvia al successivo **§ 4.10**.

Inoltre, L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e portandolo a conoscenza dell'Organo amministrativo anche in occasione della relazione di periodo.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni favorendo una efficiente cooperazione con gli altri organi e funzioni di controllo esistenti presso la Società.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV della Società è supportato, di norma, da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

4.2 Nomina, Composizione e durata in carica

Il consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza con apposita delibera motivata sulla scelta di ciascun componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, autonomia funzionale, indipendenza, professionalità, competenza e continuità d'azione di cui ai successivi §§ 4.3, 4.4.

L'Organismo di Vigilanza è costituito in forma **collegiale**; nello specifico è composto da **tre membri**, di cui:

- Un professionista esterno e quindi non appartenente al personale della Società, della società controllante o di altra società controllate direttamente o indirettamente dalla Società, che assume la Presidenza;
- Un membro appartenente al personale della società, coincidente con il Responsabile della funzione di internal audit per assicurare, unitamente al membro esterno, un adeguato livello di autonomia ed indipendenza;

- Un membro appartenente al personale della Società, individuato nel Responsabile della direzione legale³¹.

Il perfezionamento della nomina si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di ciascun soggetto resa a verbale del Consiglio, oppure con la sottoscrizione per accettazione della lettera di nomina da parte della Società che dovrà indicare il compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, la cui nomina e composizione è comunicata a tutti i livelli aziendali, rimane in carica sino alla scadenza dell'Organo amministrativo che ha provveduto alla sua nomina, pur continuando a svolgere *pro tempore* le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza (come in seguito individuati), fino a nuova nomina dei suoi componenti. L'OdV può essere rieletto.

4.3 Requisiti soggettivi di eleggibilità

Ciascun membro dell'OdV deve essere scelto esclusivamente sulla base dei requisiti soggettivi di onorabilità ed integrità.

Per soddisfare il requisito di **onorabilità ed integrità**, e quindi poter essere eletti, i membri dell'Organismo di Vigilanza:

- Non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- Non devono aver subito una condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- Non devono essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno

³¹ Stante la presenza all'interno dell'Organismo di un membro della Società con deleghe operative nell'area legale, il regolamento dell'ODV prevede meccanismi di voto e identificazione dei conflitti di interesse tali da salvaguardare il requisito di autonomia ed indipendenza,

o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. o per altri reati ad essi assimilabili;

- Non devono essere stati sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-quater del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- Non devono aver subito sentenze di condanna (anche non passata in giudicato), per omessa o insufficiente vigilanza quale componente dell'Organismo di Vigilanza di società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231/01 per il compimento di illeciti perpetrati nel periodo in cui il componente ricopriva la carica.

Il verificarsi di solo una delle condizioni sopra specificate è causa di ineleggibilità o, se sopraggiunte, comporta necessariamente la decadenza dalla carica.

Ciascun membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità secondo quanto sancito nel presente paragrafo, dando immediata comunicazione al Consiglio e allo stesso OdV dell'insorgere di eventuali condizioni ostative.

4.4 Requisiti oggettivi di eleggibilità

La scelta dell'Organismo di Vigilanza non può prescindere da una valutazione della sussistenza dei requisiti oggettivi di autonomia funzionale, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

- **Autonomia di giudizio ed indipendenza:** I membri dell'OdV, non devono trovarsi in una situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi. Ciò presuppone che ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV, che l'organismo risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico e che sia dotato di risorse finanziarie adeguate.

Nello specifico, ciascun membro dell'ODV:

- o è collocato gerarchicamente in "seno" al Consiglio di Amministrazione;

- è in possesso di autonomi ed effettivi poteri di iniziativa e controllo e deve avere accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
- non dovrà rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- non deve avere deleghe operative;
- si relaziona direttamente al Collegio Sindacale.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza:

- non deve far parte del nucleo familiare (coniuge o parente entro il quarto grado) degli amministratori o di uno dei Soci della Società o di società controllate;
- non dovranno risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società;

Peraltro, il membro esterno dell'Organismo di Vigilanza:

- Non deve intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la Società o con altra società controllata direttamente o indirettamente dalla Società, o con soggetti legati ad esse (quali amministratori), relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

Ove intrattenute, tali relazioni economiche:

- a. Non devono essere significative ³² o di rilevanza tale, per ammontare e/o ripetibilità, da influenzare l'autonomia di giudizio;
- b. Oppure, devono essere prestate esclusivamente a supporto delle attività proprie dello stesso Organismo o degli Organi societari e di controllo interni alla Società o ad altre società del Gruppo.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione garantisce i requisiti di autonomia ed indipendenza all'OdV, collegialmente inteso, rispettando i requisiti di nomina, conferendogli i relativi poteri e l'autonomia di spesa di cui ai successivi §§ 4.8, 4.9.

³² Si considerano "significativi" i rapporti di affari che superano il 15% del volume di affari del professionista o dello studio in cui è associato.

- **Professionalità e competenza** intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, per le funzioni che è chiamato a svolgere. Per questo motivo, il Consiglio di amministrazione, all'atto di nomina dell'Organismo di Vigilanza, valuta che i soggetti identificati posseggano, collegialmente, adeguate competenze professionali specialistiche che si integrino, quali la conoscenza del settore in cui opera la Società e dei relativi processi di business, la conoscenza dei sistemi di controllo e le tecniche di audit e di *assessment* del rischio, nonché le conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza può utilizzare il proprio budget di spesa per acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze specifiche tali da integrare le proprie.

- **Continuità di azione**, intesa come capacità del collegio di agire in tempi rapidi e di vigilare con impegno costante sull'effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello da parte dell'organizzazione, circostanza questa agevolata dal fatto che all'interno dell'Organismo di vigilanza di Valvitalia sono presenti membri interni alla Società ma favorita anche dal fatto che l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, nell'espletamento delle proprie attività anche di soggetti interni all'azienda.

Ciascun membro dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di cause di incompatibilità secondo quanto sancito nel presente paragrafo, dando immediata comunicazione al Consiglio e allo stesso OdV dell'insorgere di eventuali condizioni ostative.

4.5 Decadenza, cessazione e recesso

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico *la perdita dei requisiti soggettivi di eleggibilità di cui al paragrafo 4.3, la rinuncia, la morte e la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo*. Il verificarsi di una causa di decadenza in capo ad un membro dell'OdV è comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dal Presidente dell'Organismo, ovvero da uno degli altri membri dell'Organismo qualora la causa di decadenza riguardi il Presidente.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno tre mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione. In caso di

recesso di uno o più membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

In caso di decadenza, cessazione o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, così come specificate nel presente paragrafo, L'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto nella sua completezza, ovvero decadono dall'incarico tutti i suoi componenti, se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti stessi. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare a nuovo tutti i componenti.

4.6 Revoca

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica per la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità ed integrità di cui al § 4.3, **la revoca** dell'OdV o anche di uno dei membri può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Rappresentano condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- La perdita dei requisiti oggettivi di eleggibilità di cui al precedente § 4.4
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato, quali, ad esempio, l'inadempienza degli obblighi di comunicazione di cui al successivo § 4.10,
- l'assenza ingiustificata a più di due riunioni consecutive;
- La mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- La mancata collaborazione con gli membri dell'Organismo o con gli altri organi di controllo della Società;
- L' "omessa o insufficiente vigilanza" - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto - risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento).

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca, dandone adeguata motivazione, la nomina del membro dell'Organismo divenuto inidoneo e provvede contestualmente alla sua

sostituzione. Il nuovo membro, con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di motivi di incompatibilità in riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi di eleggibilità di cui ai §§ 4.3, 4.4.

In casi di particolare gravità e urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim* prima di provvedere alla revoca di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4.7 Regole di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società e con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi all'attuazione delle prescrizioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, collegialmente costituito, provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento in apposito regolamento che, nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza, l'Organismo stesso internamente redige ed approva.

Fermo restando quanto sancito nel Regolamento, a cui si rinvia, L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un" piano annuale delle verifiche" (secondo quanto illustrato al successivo § 4.10), nell'espletamento del quale l'Organismo di Vigilanza potrà acquisire ulteriori elementi volti alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso.In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'Organismo di Vigilanza:

- può avvalersi anche di consulenti esterni per l'esecuzione del piano di attività , nonché di consulenti esterni per pareri interpretativi che richiedono competenze specifiche;
- si potrà avvalere anche di risorse appartenenti alle funzioni aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate. I collaboratori dell'OdV, su indicazione di quest'ultimo, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello. I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico loro conferito in qualità di collaboratori

dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle proprie mansioni, rispondendo, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV³³.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo si avvale a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

4.8 I poteri

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione, sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo di Vigilanza tutti i poteri di iniziativa e controllo oltre che di spesa, necessari per svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno 6 volte all'anno ed ogni qualvolta uno dei membri ne abbia chiesto la convocazione al Presidente, giustificando l'opportunità della convocazione.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro Organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo può verificare che l'Organismo abbia correttamente svolto il mandato assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

³³ In ogni caso i soggetti interni di cui si può avvalere l'Organismo di Vigilanza non devono presentare elementi di conflitto nell'ambito delle aree di attività per le quali sono chiamati in causa, a prescindere dalla sospensione delle proprie mansioni. (Ad esempio, non è possibile avvalersi del direttore finanziario per lo svolgimento di una verifica nell'area di tesoreria, a prescindere dalla sospensione della mansione).

- Svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche nell'ambito delle attività sensibili della Società indicate nella Parte Speciale del Modello³⁴.
- Accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili della Società;
- Chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili della Società indicate nella Parte Speciale del Modello a tutto il personale dipendente della Società e, quando necessario, agli amministratori, al Collegio Sindacale e alla società di revisione;
- Chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio, a consulenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3.10;
- Ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- Proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle sanzioni di cui al successivo § 7;
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre all'Organo Amministrativo eventuali modifiche e aggiornamenti;
- Coordinare, unitamente con la Direzione del personale, la definizione di programmi di formazione del personale;
- Redigere, almeno annualmente, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, informando comunque il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale di fatti urgenti e rilevanti emersi nello svolgimento della propria attività, secondo quanto sancito al successivo § 4.10
- Compiere tutte le attività di propria pertinenza specificatamente assegnate dalla Parte Speciale del Modello.

³⁴ Ai fini di una maggiore efficacia dell'attività di Vigilanza, alcune verifiche in determinate aree operative a rischio potranno essere svolte a "sorpresa".

4.9 Autonomia di spesa

Al fine di rafforzare l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre autonomamente per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse della Società che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali, urgenti o anche soltanto non inizialmente previste, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

4.10 Obblighi di comunicazione dell'ODV

Come già specificato, L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'ODV, comunque nel rispetto di quanto prescritto nel sistema sanzionatorio al § 7, informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale qualora ravvisi urgenti criticità o violazioni del Modello emerse durante l'attività di vigilanza, oppure per condotte illegittime e/o illecite di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti e/o collaboratori, che lo stesso OdV ritenga fondate.

Fermo restando quanto sancito al punto precedente, L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di redigere, con cadenza annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi dell'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse con riferimento all'attuazione delle prescrizioni del Modello; eventuali discrepanze tra gli strumenti di attuazione delle prescrizioni del Modello (es: procedure, prassi consolidate) e il Modello stesso;
- Il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- Il resoconto delle segnalazioni ricevute in forma anonima in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;

- Le violazioni al Modello e/o i comportamenti difformi o condotte illecite riscontrate nel corso del periodo di riferimento anche laddove siano già state oggetto di tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- Le procedure disciplinari attivate su proposta dell'Organismo e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- Una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, azioni correttive, o modifiche di forma e di contenuto in seguito alle criticità riscontrate dall'espletamento dell'attività di vigilanza, e/o anche per effetto di mutamenti del profilo di rischio (es: eventuali nuovi ambiti di commissione dei reati previsti dal Decreto) e/o del quadro normativo;
- Un rendiconto delle spese sostenute;
- Il piano di attività³⁵ per il periodo successivo e la relativa previsione di spesa.

L'Organo Amministrativo, anche attraverso il Presidente e l'Amministratore Delegato, e il Collegio Sindacale hanno facoltà, anche disgiuntamente, di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a sua volta, facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli Organi di volta in volta coinvolti.

L'OdV comunica i risultati delle proprie verifiche direttamente ai responsabili delle funzioni coinvolte o se ritenuto opportuno agli stessi vertici apicali operativi in modo tale da acquisire dai responsabili dei processi medesimi e/o dai vertici apicali un piano di azione volto a rimuovere le eventuali debolezze di controllo riscontrate e/o i comportamenti difformi a quanto prescritto dal Modello.

³⁵ Nel pieno rispetto dell'autonomia ed indipendenza dell'Organismo, l'attività pianificata esclude il dettaglio degli interventi, può subire variazioni, può estendere le verifiche a sorpresa nell'ambito di aree a rischio diverse da quelle sopra indicate, o anche al fine di includere verifiche che dovessero rendersi necessarie in seguito a segnalazioni di violazioni del Modello e/o in seguito ad un assessment del rischio da parte dello scrivente Organismo su operazioni/attività sensibili svolte dalla Società nell'anno in corso.

5. OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I responsabili delle attività a rischio indicati nella successiva parte speciale del Modello, nonché i membri degli organi amministrativi e di controllo (Amministratori, Sindaci, Personale Apicale) comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione che ritengano utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Ciò premesso, la disciplina dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza assume carattere di obbligatorietà, in quanto elemento imprescindibile per una effettiva ed efficace attuazione del Modello e dell'attività di Vigilanza. La tipologia di informazioni e le modalità attuative di comunicazione determinano 4 categorie di flussi informativi così come prescritte ai successivi paragrafi (flussi tempestivi, flussi periodici da parte degli Organi societari, flussi specifici parte speciale, segnalazioni).

5.1 Flussi tempestivi

L'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente informato a cura degli organi societari³⁶ e/o delle funzioni competenti per le informazioni concernenti:

- i procedimenti di assunzione e licenziamento;
- le modifiche organizzative, sul sistema di deleghe e procure;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, Autorità Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti della Società, di Personale Apicale o Sottoposto della Società, ovvero di ignoti (nel rispetto delle vigenti disposizioni privacy e di tutela del segreto istruttorio);
- rapporti predisposti dagli Organi Societari nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di rischio rispetto al regime di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto relativamente alla Società;
- i procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello, del Codice Etico e/o l'applicazione di una sanzione per violazione dei Protocolli da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; le criticità,

³⁶ Anche attraverso la segreteria societaria .

anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello in riferimento ad operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto.

5.2 Flussi specifici da parte degli Organi societari

Al fine di rendere efficace l'attività di Vigilanza in riferimento alle operazioni sensibili avviate direttamente in seno all'organo amministrativo, il segretario del Consiglio di amministrazione invia all'Organismo di vigilanza i verbali del consiglio corredati dagli eventuali allegati, l'atto costitutivo e successive modifiche, accordi parasociali. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza può avere libero accesso ai verbali del Consiglio di Amministrazione e chiedere l'esibizione per quelli del Collegio Sindacale.

5.3 Flussi specifici "parte speciale"

Ai flussi informativi sopra individuati, si aggiungono i flussi informativi specifici verso l'Organismo di Vigilanza in riferimento a ciascuna attività sensibile e/o operazione a rischio e per i quali si rinvia alla parte speciale del presente Modello per quanto concerne la natura delle informazioni oggetto di comunicazione, le modalità e i tempi di trasmissione.

5.4 Segnalazioni

Tutti i destinatari del Modello così come identificati al § 3.10 dovranno tempestivamente segnalare all'Organismo di Vigilanza casi di violazione, certa o anche solo presunta, del Modello e/o del Codice etico³⁷. Il dipendente della Società e i collaboratori della stessa segnalano ai propri superiori gerarchici eventuali violazioni del Modello avendo facoltà di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza.

In generale, per le suddette segnalazioni, salvo quanto specificato successivamente nella parte speciale con riferimento alle operazioni sensibili, valgono le seguenti prescrizioni:

³⁷ Come già specificato al paragrafo 2.1, il Codice etico è parte integrante del presente Modello.

- Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, costituendo l'omissione di segnalazione di violazione del Modello grave inadempienza contrattuale così come previsto al successivo § 7 (sistema sanzionatorio);
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque comunicazione al Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo di comunicazione di cui al § 4.10;
- La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza purché veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere;
- Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono avvenire anche in forma anonima. l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere al Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo di comunicazione di cui al § 4.10.
- l'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti che collaborano nelle attività dell'Organismo sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza;
- Le segnalazioni pervenute all'OdV, incluse quelle in forma anonima, devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio cartaceo o informatico al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV, e fermo restando la libertà di accesso alle autorità giudiziarie. L'Organismo di Vigilanza adotta misure idonee a garantire la riservatezza circa l'identità di chi trasmette le segnalazioni.

5.5 Modalità di trasmissione dei flussi informativi

Al fine di garantire la tracciabilità della trasmissione, il **flusso di informativa** di cui al precedenti §§ 5.1, 5.2 e 5.3 deve essere preferibilmente accompagnato da una comunicazione in formato elettronico,

nelle modalità previste dall'Organismo di Vigilanza, tra cui la casella di posta elettronica organismodivigilanza@valvitalia.com oppure in forma cartacea al seguente indirizzo previsto e comunicato alla Società dallo stesso Organismo:

Organismo di Vigilanza Valvitalia S.p.A., Via Tortona n. 69 27055 - Rivanazzano Terme (PV)

Per quanto concerne **le segnalazioni** di cui al precedente § 5.4, che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazioni del Modello e del Codice Etico devono pervenire per iscritto mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo, tra cui la posta elettronica alla casella dell'Organismo di Vigilanza della Società organismodivigilanza@valvitalia.com. oppure in forma cartacea al seguente indirizzo previsto e comunicato alla Società dallo stesso Organismo:

Presidenza Organismo di Vigilanza Valvitalia S.p.A., presso Vance Value Governance, Corso di Porta Vittoria 32, 20122 Milano

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Informativa ai dipendenti

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello e del Codice etico a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.

Ai fini dell'attuazione del Modello, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla funzione aziendale competente in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

Le attività di informazione devono essere previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare a seguito dell'approvazione del Modello e successivamente ad ogni aggiornamento significativo dello stesso è prevista:

- una comunicazione a tutto il Personale in forza allo stato circa l'adozione del presente documento;

- successivamente, ai nuovi assunti, la consegna di un *set* informativo, contenente i riferimenti al Modello, in conformità alle prassi aziendali adottate per altre normative, quali privacy e sicurezza delle informazioni;
- la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione;

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è stata predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento e aggiornata (nella quale sono presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il *set* informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

6.2 Informazione ai soggetti terzi

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori è curata dalla Società che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. sito internet aziendale, apposite brochure, ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai destinatari di cui al paragrafo 3.10, esterni alla Società, oltre che alla collettività in generale.

Ai destinatari esterni quali collaboratori, fornitori, consulenti, business partner, sono fornite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, copia di un estratto del Modello e il Codice etico.

Peraltro, le prestazioni di beni o servizi da parte di terzi (ad es. altre società, anche facenti parte del Gruppo, Consulenti, Partner, ecc.), devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto. Inoltre, qualunque contratto che comporti la costituzione di un rapporto commerciale o di qualunque forma di partnership con essi deve esplicitamente prevedere:

- l'obbligo di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società stessa in forza di obblighi di legge;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società stessa.
- apposite clausole contrattuali che informano sulle politiche e le procedure adottate dalla

Società sulla base del Modello, del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari a tali documenti possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali; clausole risolutive o diritti di recesso

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per Valvitalia di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei punti precedenti e comunque dei comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a Protocolli del Modello.

6.3 Formazione

Il personale e i membri degli Organi Sociali della Società sono tenuti ad acquisire piena conoscenza delle finalità, obiettivi e prescrizioni del Modello. Per tale ragione, la Società formalizza e attua specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutte le Direzioni e Funzioni aziendali. L'erogazione della formazione - informazione deve essere differenziata nei modi e nei contenuti a seconda che la stessa si rivolga agli organi sociali, ai vertici apicali operativi, ai dirigenti- quadri o ai dipendenti, sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dall'OdV.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i destinatari ed è gestita dalla Direzione del personale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza. Le risorse interne e/o esterne a cui affidare la suddetta formazione sono identificate dalla Direzione del personale in accordo con l'Organismo di Vigilanza che potrà esso stesso effettuare interventi formativi mirati anche in affiancamento alle risorse esterne identificate.

La Società predispone mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc. La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nelle discipline dettate dal Decreto.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello, dagli Strumenti di attuazione del Modello e dal Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Condizioni necessarie per garantire l'effettività del Modello e un'azione efficiente dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni autonomo commisurate alla violazione dei Protocolli Preventivi e/o di ulteriori regole del Modello o del Codice Etico, Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce quindi eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

7.2 Violazioni del Modello

Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti. Il sistema così come il Modello, si rivolge, infatti, al Personale Apicale, a tutto il personale Dipendente, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

1. la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e protocolli di controllo del Modello e/o del Codice etico o degli strumenti stabiliti per la loro sua attuazione;
2. L'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza in riferimento a fattispecie di reato perpetrate o solo presumibilmente perpetrate in senso all'Organizzazione da parte di altri e di cui si viene a conoscenza;
3. L'omessa informativa all'Organismo di Vigilanza in riferimento alle comunicazioni attinenti le operazioni sensibili da parte dei vertici apicali e del management, così come disciplinate ai §§ 5.1 e 5.3 e nella parte speciale del presente documento;
4. La redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
5. L'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
6. La sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
7. L'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
8. L'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
9. La realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
10. Comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate nel Decreto.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- La presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- L'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per la Società;
- La prevedibilità delle conseguenze;
- I tempi e i modi della violazione;
- Le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.
- Il livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore della mancanza disciplinare.

- Comportamento del dipendente in riferimento a eventuali precedenti disciplinari.

Ogni violazione del Modello o degli strumenti stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto al precedente § 5.4, fermo restando i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello, come individuati al § 3.10

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede alla identificazione della fonte e ad un preliminare controllo circa la veridicità di quanto riportato nella segnalazione e con la raccolta delle informazioni secondo modalità che assicurino il successivo trattamento confidenziale e riservato del contenuto delle segnalazioni e dell'identità del soggetto nei confronti del quale procede.

Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'OdV informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni.

Le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni alla Società, della legge e dai CCNL.

7.3 Sanzioni per il Personale dipendente

Il Modello costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni. Pertanto, il mancato rispetto e/o la violazione delle prescrizioni del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico ad opera di Dipendenti non dirigenti della Società, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riguardo al Personale dipendente occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

La Società ritiene che il sistema disciplinare correntemente applicato al suo interno, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie

in relazione alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione. In particolare, per le violazioni del personale dipendente non dirigente, che possono scaturire anche da segnalazioni motivate dell'Organismo di Vigilanza, il titolare del potere disciplinare è il Responsabile delle Risorse umane e le sanzioni sono applicate in forza a quanto stabilito dal CCNL e secondo le modalità di ammonizione verbale, ammonizione scritta, sanzione pecuniaria, sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione, licenziamento.

Ferma restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare, si applicano, a titolo esemplificativo:

- **la sanzione del richiamo**, per la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello;
- **la sanzione pecuniaria**, in caso di redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera e l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- **la sanzione della sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione**, per la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello, l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Nel caso di reiterazione di violazioni, ovvero di violazioni di particolare gravità, o comunque qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il **licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c.**, fermo restando il rispetto del procedimento disciplinare.

Il licenziamento senza preavviso presuppone una notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi Protocolli e dalle Procedure aziendali, tali da provocare grave nocimento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale ad esempio, l'adozione,

nell'espletamento delle attività "a rischio reato", di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, della normativa interna e/o dei Protocolli, tale da determinare il concreto rischio di applicazione a carico della Banca di misure sanzionatorie previste dal Decreto.

7.4 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e degli altri Protocolli, la Società provvede ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Se la violazione è accertata dall'Organismo di Vigilanza, questi deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare ed all'Organo Amministrativo, mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine di avviare le contestazioni ed eventualmente comminare le sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, unitamente all'eventuale revoca di procure o deleghe.

7.5 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

In caso di realizzazione di fatti di reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o dei relativi protocolli da parte degli Amministratori o dei Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà mediante relazione scritta il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

In questo caso, il Consiglio di Amministrazione può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società.

Nei casi più gravi e quando la violazione da parte di un amministratore o di un sindaco sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la revoca dalla carica. Ad esempio, si considera grave violazione la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai reati con coscienza e volontà. Se del caso, la Società potrà altresì agire per il risarcimento dei danni.

7.6 Misure nei confronti dei soggetti terzi

I rapporti con terze parti sono regolati da adeguati contratti che devono prevedere clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni.

In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti o diritto di recesso senza penali per la società. In ogni caso, la commissione di fatti illeciti sarà considerata nel contratto giusta causa per la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

La Società si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.